



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Servizio Reg. e Analisi Macroprud.
Divisione Regolamentazione I
Via Milano n. 53
00184 ROMA

p.e.c. ram@pec.bancaditalia.it

Oggetto: Osservazioni sulle disposizioni per l'iscrizione e la gestione degli Operatori del microcredito

Le politiche normative di Vigilanza hanno ridisegnato – ben prima dell'introduzione della Vigilanza Unica Bancaria in ambito UE – il quadro regolamentare dell'intermediazione finanziaria ex Tit. V TUB, introducendo una specifica disciplina per gli Operatori del microcredito.

Con il D.Lgs. 141/2010 è stata introdotta una peculiare disciplina per gli operatori che intendono porre in essere attività di microcredito; l'attuale situazione di difficoltà di accesso al credito legale da parte di una sempre più ampia fascia della popolazione italiana ha reso evidente la necessità di attuare anche nel ns. Ordinamento strumenti di finanziamento effettivamente accessibili a soggetti insolvibili.

È auspicabile che, dopo quasi sei anni dal varo della Riforma sia finalmente emanata una disciplina attuativa chiara ed esaustiva in modo da favorire lo sviluppo e la crescita del comparto microcredito in un ambito di piena legalità e liceità di comportamenti.

L'emanazione delle disposizioni deve rappresentare un elemento di chiarificazione della disciplina attuativa per gli iscrivendi operatori e i beneficiari al fine di eliminare ogni forma di distorsione del mercato del microcredito.

È pertanto opportuno che, contestualmente all'emanazione della disciplina attuativa, la Banca d'Italia chiarisca in modo inequivocabili quali siano le attività connesse e strumentali svolgibili dagli Operatori di microcredito; ciò eviterebbe situazioni di arbitrio regolamentare e vantaggi competitivi.



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

In particolare si ritiene opportuno che la Banca d'Italia chiarisca se tra i "servizi ausiliari", o comunque le attività connesse e strumentali esperibili dagli Operatori di microcredito, rientrino o meno le seguenti attività:

- Consulenza e supporto nella predisposizione dei c.d. Piani del Consumatore e/o altre procedure di sovraindebitamento ex L. 3/2012;
- Consulenza, promozione e conclusione dei contratti di finanziamento al pubblico nel caso in cui la clientela che si rivolga all'Operatore di microcredito non abbia i requisiti soggettivi per poter ottenere un finanziamento di microcredito, pur potendo accedere ad altre tipologie di finanziamento erogabili da altri soggetti vigilati; in tal caso andrebbe chiarito che tipo di rapporto debba delinarsi tra Intermediario bancario e Operatore di Microcredito: rapporto convenzionale o agenziale? O divieto di segnalazione della clientela, con conseguente possibile incremento di pratiche elusive del dato normativo?
- Consulenza, predisposizione e proposizione i reclami e ricorsi ABF ex art. 128 bis TUB.

Andrebbe poi chiarito se l'ammontare massimo dei finanziamenti di cui all'art. 4 D.M. 176/2014 e i limiti massimi di esposizione di ciascun beneficiario presso il medesimo finanziatore di cui all'art. 5 co. 4 D.M. 176/2014, debbano considerarsi come importo netto o lordo. Non chiarire gli aspetti sopra citati potrebbe aggravare il rischio di pratiche opportunistiche ed elusive da parte di Operatori borderline con un incremento dei rischi reputazionali del comparto che potrebbe minare le stesse finalità perseguite dal legislatore.

Quanto sopra appare ancor più necessario considerato che tra le motivazioni, contenute nella "Premessa" del provvedimento in consultazione per l'adozione "di un regime differenziato" vi è quella costituita dalle "minori esigenze ravvisabili in termini di tutela del cliente".

Al riguardo si esprimono perplessità considerato che i clienti degli Operatori di microcredito, individuati espressamente dall'art. 1 del D.M. 176/2014, risultano invece essere evidentemente bisognosi di una tutela maggiore di quella richiesta dalla generalità delle imprese e che tale necessità, ad avviso della scrivente, si accresce ulteriormente con riferimento ai clienti privati di tali operatori che debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 5 dello stesso provvedimento.



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

Si ritiene, pertanto, necessario delineare con comprensibilità e chiarezza quali siano i parametri regolamentari entro cui deve svolgersi l'attività istituzionale degli Operatori del microcredito.

Nell'auspicio che le osservazioni formulate possa contribuire ad un affinamento della normativa prima della sua emanazione, si inviano distinti saluti.

Il Segretario Generale
(Dott. Massimo Marchesi)